

COMUNE DI Palazzuolo Sul Senio

Provincia di Firenze

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag: Michele Mannino

Comune di Palazzuolo Sul Senio

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 21/03/2022

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021

Ricevuto in data __16__/_03__/_2022 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2021 e dagli esercizi precedenti:

Preso atto che: il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle determinazioni di ciascun responsabile del Servizio, che sono;

- n. 52 del 11/03/2022 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui Servizio Affari Generali-Gestione Risorse"
- n. 53 del 11.03.2022 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui Servizio Assetto del Territorio"

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati e rideterminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati e rideterminati distinto per titoli;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;

CONSIDERATO che nella proposta si determina il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° Gennaio 2022 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022/2024 in un valore di rispettivamente pari a Euro 22.604,34 di parte corrente e pari a Euro 549.962,86 di parte capitale;

CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 consistenti nell'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato, nella parte in entrata del bilancio e nelle corrispondenti voci della spesa da reimputare nella parte spesa del bilancio

PRESO ATTO CHE

A seguito della variazione rimane inalterato l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.267/2000;
-che le reimputazioni di cui sopra influiscono sul bilancio di previsione 2022/2024 per effetto dell'iscrizione del FPV ai suddetti esercizi.

-che ai sensi del citato art. 3 comma 4, D.Lgs 118/2011"le variazioni agli stanziamenti del FPV e agli stanziamenti correlati , dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente"

-che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021

Pertanto le variazioni si possono considerare congrue, coerenti e attendibili.

Pertanto alla luce di quanto considerato il revisore esprime il proprio parere

FAVOREVOLE alla proposta di riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi sell'anno 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e r imputazione per esigibilità relativamente alla:

-osservanza delle normen di legge, di Statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi della competenza finanziaria di cui all'art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile n.1 degli Enti Locali,

-coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

A seguito di quanto sopra il sottoscritto raccomanda l'osservanza del disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

Palazzuolo Sul Senio 21 Marzo 2022

Il Revisore Unico

